

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

che ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA, con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative ed omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;

CONSIDERATO

che, ai fini di cui sopra, formula ed attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti d'indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;

CONSIDERATO

che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;

CONSIDERATO

che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;

VISTA

l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012 nella seduta del Consiglio Federale del 19 marzo 2010, di cui faceva parte l'Area D1 – Linea di Attività 8 "Sicurezza sul lavoro" affidata alla gestione diretta dei Direttori Generali mediante il GIV (Gruppo Istruttore di Validazione dei Direttori Generali), ed in particolare del POD dell'attività "*Analisi statistica del fenomeno infortunistico nel Sistema Nazionale delle Agenzie*" affidata al Gruppo di Lavoro coordinato da ARPA Toscana;

TENUTO CONTO

della rimodulazione del POD presentata in data 20 ottobre 2014 dall'allora Referente GIV del tematismo in questione, Roberto Giovanetti DG ARPA Liguria, resasi necessaria in quanto non era stato possibile dare completa rappresentazione

del fenomeno infortunistico nel SNPA - parte fondamentale per il raggiungimento del prodotto finale - a causa della mancanza di prassi confrontabili per la rilevazione del fenomeno stesso;

CONSIDERATO

che l'obiettivo originario di elaborazione dei dati è stato convertito nell'elaborazione di un sistema di raccolta a disposizione di ciascuna agenzia e di ISPRA, che indichi i principali elementi per una rilevazione conforme alle norme tecniche UNI 7249:2007, al fine di costruire in un secondo momento una base dati utile alla valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative degli operatori di ISPRA e delle AA;

VISTO

il documento *“Manuale operativo per la gestione degli infortuni e dei mancati infortuni nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente”* allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;

VISTA

la validazione del documento da parte del Gruppo Istruttore di Validazione dei Direttori Generali in data 21 giugno 2016;

TENUTO CONTO

delle osservazioni rappresentate dall'ARPA Puglia con e-mail del 6 luglio 2016;

VISTO

l'art. 7 del proprio Regolamento di Funzionamento che prevede, tra l'altro, il recepimento delle delibere da parte di ciascun componente del Sistema,

DELIBERA

1. Di approvare il documento *“Manuale operativo per la gestione degli infortuni e dei mancati infortuni nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente”* che è parte integrante della presente delibera.
2. Di dare mandato al Centro interagenziale Igiene e Sicurezza sul Lavoro di pubblicare il suddetto documento sul sito istituzionale di ISPRA.

La presente delibera, con i relativi allegati:

- a) È pubblicata sul sito internet di ISPRA, tra gli atti del Consiglio Federale e di ciascuna Agenzia;



- b) È trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA, e alle Regioni e Province di riferimento a cura delle ARPA/APPA, ai sensi dell'art. 10 del proprio regolamento di funzionamento.

Roma, 12/07/2016

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del XXXXX . Doc. n. XXXX - CF



Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del XXXXX . Doc. n. XXXX - CF

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

www.isprambiente.gov.it

© ISPRA, Manuali e Linee Guida xxx/xxxx

ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

ISPRA

Grafica di copertina: Franco Iozzoli

Foto di copertina: Riccardo Pugnali

Coordinamento editoriale:

Daria Mazzella

ISPRA – Settore Editoria

1^a edizione

Xxxxxx 20xx

Autori

Tavolo di Lavoro:

ARPA Toscana (coordinamento)

Stefano GINI

ISPRA

Fabio CIANFLONE

ARPA Emilia-Romagna

Maria Grazia MARCHESIELLO

ARPA Friuli Venezia Giulia

Daniela ZARA

ARPA Liguria

Massimiliano ALBERTAZZI

Elio ZUNINO

ARPA Lombardia

Nicola DELL'ORTO

Oriano TAGLIABUE

PREFAZIONE

Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Centro Interagenziale
"Igiene e Sicurezza del Lavoro"
Fabio Cianflone

INDICE

1. PREMESSA	5
1.1 Il quadro europeo	6
1.2 Andamenti e statistiche	7
1.3 Gli infortuni nella Comunità Europea: statistiche.....	8
1.4 Gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori in Italia (Periodo 2001 – 2013).....	11
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	19
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	20
4. DEFINIZIONI.....	21
5. DIAGRAMMA DI FLUSSO	22
6. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INFORTUNI NELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA.....	23
6.1 Premessa – L'infortunio sul lavoro	23
6.2 Scopo.....	24
6.3 Campo di applicazione.....	24
6.4 Riferimenti e definizioni	25
6.5 Responsabilità	25
6.6 Modalità di gestione.....	26
6.7 Allegati.....	30

1. PREMESSA

Il comma 3 dell'art 29 D.Lgs 81/08 prescrive al datore di lavoro (DdL) di "... immediatamente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" ... per diversi motivi: introduzione nuove macchine, modifiche cicli o organizzazione lavoro, ecc, tra questi "... a seguito di infortuni significativi".

Questo disposto, insieme a quello altrettanto importante previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r), obbliga il datore di lavoro a raccogliere tutte le informazioni relative agli infortuni che avvengono nella propria struttura organizzandole sistematicamente in modo da rendere possibile un adeguamento continuo delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei propri operatori.

In questo senso, nel Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale, dovrà essere attivato un processo gestionale che veda strettamente connesse le procedure burocratiche amministrative di norma assegnate agli uffici del personale con quelle legate al processo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso lo studio e l'individuazione delle misure da adottare per evitare il ripetersi degli eventi. In particolare occorre:

- Rendere funzionante il flusso di notizie provenienti dalle sedi in cui è avvenuto l'infortunio in modo da consentire un immediata elaborazione delle informazioni in tutti gli uffici interessati al fine di introdurre o modificare le misure antinfortunistiche adottate;
- Analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e distinguere, ai fini del miglioramento continuo, gli infortuni significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la decisione. Ricordiamo che, in tutti i casi di infortunio classificato significativo, occorre promuovere una serie di adeguate verifiche che hanno l'obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell'infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l'infortunio in esame ovvero ad elaborarne una specifica revisione.

Dal benchmarking all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è stato rilevato che in ogni struttura è stato definito un percorso organizzativo al fine di rispondere agli obblighi di comunicazione all'Inail di tutti gli infortuni superiori a tre giorni compreso quello dell'evento.

Generalmente questo adempimento è affidato al personale amministrativo, e tende, nella stragrande maggioranza dei casi, ad escludere in prima istanza il Servizio di Prevenzione e Protezione a cui l'informazione, invece, deve giungere contemporaneamente alla notizia dell'infortunio in modo da attivare tempestivamente quel percorso di approfondimento tecnico organizzativo in relazione alle modalità e agli effetti dell'evento denunciato.

Questo processo, fondamentale ai fini della prevenzione, è ancor più significativo se rapportato ai mancati infortuni, ovvero a quegli eventi che sono in grado di provocare un danno, anche grave, ma che per caso fortuito, non hanno avuto effetti sulla salute e sulla sicurezza dell'operatore. Anche in questo caso, compito del datore di lavoro, è quello di organizzare un flusso informativo in grado di segnalare situazioni critiche da affrontare con disposizioni e/o misure tecnico organizzative adeguate alla natura del rischio rilevato.

Fondamentale in questo processo di prevenzione è l'integrazione fra i soggetti del sistema e gli effetti sostanziali che ne derivano anche e soprattutto in relazione alle posizioni di garanzia a cui afferiscono gli aspetti critici.

Spetta dunque in primo luogo ai Datori di lavoro delle Agenzie attivare tutte le competenze necessarie per mettere a sistema il modello informativo individuando, così come la norma suggerisce, il servizio di prevenzione e protezione quale terminale di tutto il processo.

Il presente documento, oltre ad individuare un modello operativo e gestionale conforme agli obblighi normativi, vuole focalizzare l'attenzione anche su altri e più specifici aspetti che il D.lgs. 81/08 ritiene strategici nell'attuazione di pratiche di prevenzione adeguate ai rischi connessi con tutti i processi produttivi: la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito degli appalti di lavori o acquisto di beni o servizi ovvero delle malattie professionali in relazione alle sostanze utilizzate e agli effetti di queste sull'insorgenza, anche con lunghi periodi di latenza, di patologie spesso gravi per il lavoratore.

I criteri e gli indirizzi adottati, pur avendo una comune matrice di vigilanza e di verifica, nel documento vengono trattate separatamente in modo da mettere in campo strumenti di lavoro semplici ma allo stesso tempo utili a produrre effetti positivi all'organizzazione prolungati nel tempo.

1.1 Il quadro europeo

La materia della trattazione degli infortuni e dei mancati infortuni è di derivazione comunitaria.

È noto che le statistiche in genere e in particolare quelle infortunistiche prodotte dai diversi Paesi sono tra loro, in linea di principio, difficilmente confrontabili a causa delle differenti normative vigenti in ciascun Paese, sia in materia assicurativa sia di previdenza sociale.

Diversi sistemi di gestione, diverse collettività assicurate e diversi limiti di indennizzo, insieme alle differenti strutture e tendenze demografiche e occupazionali delle popolazioni esistenti all'interno di ciascun Paese, hanno sempre rappresentato un ostacolo quasi insormontabile per un confronto puntuale e preciso dei dati.

Eurostat considera “infortuni sul lavoro” quelli che hanno determinato “assenze dal lavoro di almeno quattro giorni”, escludendo i casi in itinere perché non rilevati da tutti gli Stati. I dati comunicati da ciascuno degli Stati membri dell'Ue sono successivamente elaborati, certificati e diffusi dallo stesso Eurostat.

L'Ufficio statistico delle Comunità europee fa presente tuttavia che le statistiche espresse in valori assoluti trasmesse dai Paesi membri presentano ancora oggi gravi carenze dal punto di vista della completezza dei dati, per diversi e fondamentali motivi.

- Alcuni Paesi membri (Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, e Paesi Bassi), non dispongono di un sistema assicurativo specifico. Non sono quindi in grado di fornire dati completi e presentano “livelli di sotto dichiarazione compresi tra il 30% e il 50% del totale”.
- Alcuni Paesi membri (in particolare anglosassoni) non rilevano gli infortuni stradali avvenuti nell'esercizio dell'attività lavorativa, e li considerano rientranti nella tutela dei rischi da circolazione stradale e non dei rischi da lavoro.
- In molti Paesi membri i lavoratori autonomi (una categoria quasi ovunque molto consistente) e relativi coadiuvanti familiari non sono coperti dai sistemi di dichiarazione nazionali e quindi sono esclusi dalle rispettive statistiche, totalmente (Belgio, Grecia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo) o parzialmente (Germania, Spagna, Austria, Finlandia). In Italia, com'è noto, tale categoria è normalmente coperta.

-
- In alcuni Paesi membri diversi importanti settori economici non sono considerati nelle statistiche; in particolare, parti del settore pubblico (amministrazione pubblica), dell'Estrazione di minerali e parti del settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni non sono coperti o sono coperti solo in parte.
 - Le procedure di registrazione dei casi mortali sono disomogenee: per esempio, in Germania sono presi in considerazione solo i decessi avvenuti entro 30 giorni dall'evento o nei Paesi Bassi addirittura nello stesso giorno.

1.2 Andamenti e statistiche

La direttiva quadro 89/391/CEE riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per i lavoratori l'incapacità di lavorare superiore a tre giorni.

Su questa base, nel 1990 è stato varato il progetto di Statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW) con l'obiettivo di armonizzare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

L'articolo 2 e l'allegato IV al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, stabiliscono l'obbligo di fornire statistiche sugli incidenti sul lavoro alla Commissione (Eurostat).

Le statistiche devono essere trasmesse con cadenza annuale e i dati devono essere forniti entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Il regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011, adottato l'11 aprile 2011, attua il regolamento quadro per quanto riguarda le statistiche sugli infortuni sul lavoro, stabilisce le variabili, le definizioni di classificazione, nonché la suddivisione delle caratteristiche.

1.3 Gli infortuni nella Comunità Europea: statistiche

TAV. 5

**Infortuni in complesso - Tassi standardizzati di incidenza infortunistica
nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) per Stati Membri: Anni 2008-2012**

Stati membri	2008	2009	2010	2011	2012
Unione Europea - 28 Paesi (*)	n.d.	n.d.	n.d.	1.810	1.627
Unione Europea - 27 Paesi (*)	2.194	1.858	1.869	1.816	1.633
Unione Europea - 15 Paesi (*)	2.617	2.160	2.192	2.207	2.015
Belgio	3.071	2.039	2.065	1.865	1.826
Bulgaria	102	86	73	74	76
Repubblica Ceca	1.987	1.468	1.286	1.011	895
Danimarca	2.764	2.135	2.337	2.011	1.978
Germania	3.162	2.088	2.213	2.443	2.630
Estonia	1.431	1.044	1.218	1.076	1.017
Irlanda	841	582	946	955	818
Grecia	n.d.	n.d.	n.d.	519	546
Spagna	4.935	3.866	3.541	3.432	2.953
Francia	3.833	2.850	2.897	2.953	2.695
Croazia	n.d.	n.d.	812	965	806
Italia	2.389	2.330	2.200	2.092	1.717
Cipro	1.123	766	751	698	628
Lettonia	200	127	138	168	101
Lituania	264	210	208	235	248
Lussemburgo	2.910	2.313	2.368	2.484	2.427
Ungheria	728	506	540	467	538
Malta	2.540	2.172	2.075	1.879	2.071
Paesi Bassi	3.444	2.193	2.357	2.269	2.275
Austria	2.284	2.253	2.247	2.104	1.886
Polonia	693	1.041	689	581	602
Portogallo	n.d.	3.536	3.371	3.714	3.701
Romania	77	48	67	58	59
Slovenia	2.448	1.806	1.976	1.914	1.793
Slovacchia	602	447	511	375	369
Finlandia	2.698	2.075	2.139	2.479	2.146
Svezia	914	827	884	874	896
Regno Unito	1.064	n.d.	n.d.	1.038	921
Norvegia	2.557	n.d.	1.453	984	
Svizzera	3.445	2.085	2.672	2.275	2.255

Fonte: Eurostat - 13 sezioni comuni Nace Rev.2 (A, C-N)

Nota: infortuni con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, esclusi infortuni in itinere

(*) valori stimati

TAV. 6

Casi mortali - Tassi standardizzati di incidenza infortunistica nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) per Stati Membri: Anni 2008-2012

Paesi membri	2008	2009	2010	2011	2012
Unione Europea - 28 Paesi (*)	n.d.	n.d.	n.d.	1,5	1,4
Unione Europea - 27 Paesi (*)	2,3	1,9	1,9	1,5	1,4
Unione Europea - 15 Paesi (*)	1,8	1,6	1,6	1,4	1,2
Belgio	3,2	1,6	n.d.	1,5	1,2
Bulgaria	3,4	2,2	2,1	2,1	2,6
Repubblica Ceca	2,4	1,3	2,0	2,9	2,0
Danimarca	0,9	0,6	0,8	1,7	1,2
Germania	1,1	0,7	0,8	0,9	0,9
Estonia	2,4	2,5	2,1	2,6	1,0
Irlanda	1,6	1,3	1,1	1,2	1,4
Grecia	n.d.	n.d.	n.d.	0,9	1,2
Spagna	2,8	2,0	1,8	2,2	2,0
Francia	0,5	2,1	2,5	2,7	2,4
Croazia	n.d.	n.d.	2,0	1,4	3,0
Italia	1,9	1,7	1,6	1,5	1,3
Cipro	6,0	1,8	5,5	2,1	1,7
Lettonia	3,7	3,6	1,8	4,4	2,3
Lituania	4,6	3,9	3,7	3,8	3,3
Lussemburgo	2,0	2,0	4,2	1,6	2,9
Ungheria	3,1	1,8	2,1	2,1	1,6
Malta	1,9	n.d.	n.d.	n.d.	1,7
Paesi Bassi	1,5	0,6	0,5	0,6	0,6
Austria	- 0,4	2,3	1,8	1,5	1,8
Polonia	3,4	5,3	n.d.	1,4	1,4
Portogallo	n.d.	3,3	3,2	2,8	2,7
Romania	7,1	4,3	4,6	3,2	2,9
Slovenia	2,8	2,5	2,3	0,8	2,7
Slovacchia	- 0,5	0,6	0,4	0,7	1,4
Finlandia	1,1	1,1	1,2	0,8	0,1
Svezia	1,1	1,2	1,4	1,2	0,8
Regno Unito	0,6	n.d.	n.d.	0,7	0,6
Svizzera	3,6	1,3	n.d.	1,3	1,1

Fonte: Eurostat - 12 sezioni comuni Nace Rev.2 (A, C-N escluso H)

Nota: Infortuni indennizzati esclusi infortuni in itinere e quelli dovuti a incidenti stradali e a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto nel corso del lavoro, in quanto non rilevati da tutti i Paesi.

(*) valori stimati

**Tassi standardizzati di incidenza infortunistica (per 100.000 occupati)
nei Paesi Ue. Anni 2003-2008**

Infortuni in complesso¹

Stati membri	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var. % 2008/2003
Spagna	6.520	6.054	5.715	5.533	4.691	4.792	-26,5
Portogallo	3.979	4.111	4.056	4.183	4.330	N.D.	-
Francia	4.689	4.434	4.448	4.022	3.975	3.789	-19,2
Paesi Bassi	1.188	1.070	2.653	2.831	2.971	3.316	179,1
Belgio	3.456	3.306	3.167	3.077	3.014	3.025	-12,5
Germania	3.674	3.618	3.233	3.276	3.125	3.024	-17,7
Lussemburgo	5.033	4.439	3.414	3.685	3.465	2.891	-42,6
Finlandia	2.847	2.864	3.031	3.008	2.758	2.672	-6,1
Danimarca	2.443	2.523	2.658	2.689	2.755	2.667	9,2
Italia	3.267	3.098	2.900	2.812	2.674	2.362	-27,7
Austria	2.629	2.731	2.564	2.394	2.160	2.266	-13,8
Regno Unito	1.614	1.336	1.271	1.135	1.085	1.038	-35,7
Svezia	1.252	1.148	1.130	1.088	997	901	-28,0
Irlanda	1.262	1.129	1.217	1.272	1.481	819	-35,1
Grecia	2.090	1.924	1.626	1.611	N.D.	N.D.	-
Ue 15	3.329	3.176	3.098	3.093	2.859	N.D.	-

1 Infortuni con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, esclusi quelli in itinere.

Casi mortali²

Stati membri	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var. % 2008/2003
Portogallo	6,7	6,3	6,5	5,2	6,3	N.D.	-
Austria	4,8	5,4	4,8	4,2	3,8	4,3	-10,4
Grecia	3,0	2,5	1,6	3,8	N.D.	N.D.	-
Belgio	2,4	2,9	2,6	2,6	2,5	3,2	33,3
Lussemburgo	3,2	N.D.	2,6	1,7	N.D.	3,2	0,0
Paesi Bassi	2,0	1,8	1,6	1,7	1,8	2,8	40,0
Irlanda	3,2	2,2	3,1	2,2	1,7	2,7	-15,6
Spagna	3,7	3,2	3,5	3,5	2,3	2,6	-29,7
Italia	2,8	2,5	2,6	2,9	2,5	2,4	-14,3
Germania	2,3	2,2	1,8	2,1	1,8	1,9	-17,4
Svezia	1,2	1,1	1,7	1,5	1,4	1,8	50,0
Francia	2,8	2,7	2,0	3,4	2,2	1,7	-39,3
Danimarca	1,8	1,1	2,2	2,7	2,6	1,5	-16,7
Finlandia	1,9	2,5	2,0	1,5	1,3	1,3	-31,6
Regno Unito	1,1	1,4	1,4	1,3	1,3	1,0	-9,1
Ue 15	2,5	2,4	2,3	2,4	2,1	N.D.	-

2 Esclusi infortuni in itinere e quelli dovuti a incidenti stradali e a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto nel corso del lavoro, in quanto non rilevati da tutti i Paesi.
Fonte: Eurostat

1.4 Gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori in Italia (Periodo 2001 – 2013)

1.4.1 Introduzione

Di seguito vengono presentati i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali tra i lavoratori in Italia.

I dati presentati sono ricavati da due fonti principali: i flussi Inail sui dati stabilizzati dell'ente assicurativo e i dati del sistema di registrazione delle segnalazioni di malattia professionale che pervengono ai servizi di prevenzione delle ASL, denominato Mal Prof.

Non è questa la sede per entrare nel merito delle caratteristiche di queste due fonti informative, ma vale la pena di ricordare che il fenomeno infortunistico è ben rappresentato dai dati Inail, mentre quello delle malattie professionali, molto più difficile da descrivere, necessita di una molteplicità di fonti per essere correttamente riflesso.

Da qui la presentazione per le malattie professionali di due fonti diverse e indipendenti di dati quali quelle descritte.

TABELLA 1 – POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA – FONTE ISTAT

	Italia
2001	56.960.692
2002	56.987.507
2003	57.130.506
2004	57.495.900
2005	57.874.753
2006	58.064.214
2007	58.223.744
2008	58.652.875
2009	59.000.586
2010	59.190.143
2011	59.364.690
2012	59.394.207
2013	59.685.227

TABELLA 2 – PERCENTUALE DI INFORTUNI DEFINITI POSITIVAMENTE SUL TOTALE DELLE DENUNCE – FLUSSI INAIL – REGIONI

	ITALIA % definiti su denunciati
2001	68%
2002	68%
2003	68%
2004	69%
2005	69%
2006	69%
2007	69%
2008	69%
2009	69%
2010	69%
2011	69%
2012	68%
2013	67%

Le tabelle seguenti fanno riferimento agli infortuni avvenuti in occasione di lavoro esclusi quelli di studenti, colf e sportivi ed in itinere, ossia nel percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro. Vengono presentati i dati assoluti di infortuni riconosciuti per settore di attività economica ATECO e per anno di accadimento.

TABELLA 3 – INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO DEFINITI POSITIVAMENTE, DISTRIBUITI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E ANNO - ITALIA

FLUSSI INAIL – REGIONI

Comparti (§)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20 Servizi	128.636	129.598	130.022	135.001	130.984	129.161	127.767	123.124	116.488	114.493	107.207	98.986	91.067
16 Costruzioni	96.587	94.112	97.464	96.949	92.878	91.115	88.448	81.479	70.909	65.543	59.385	49.328	41.506
12 Metalmeccanica	95.951	88.606	82.848	78.260	73.975	74.873	73.717	69.985	52.576	49.682	45.865	39.104	34.985
19 Sanita'	30.301	30.728	30.194	30.674	32.112	32.330	32.610	33.540	36.742	39.001	37.709	35.095	33.911
17 Commercio	32.518	30.936	32.017	31.811	32.657	31.927	31.831	31.277	28.870	30.005	28.113	25.492	23.529
18 Trasporti	32.421	30.903	30.259	30.236	28.373	27.296	26.636	25.773	23.912	23.982	22.142	19.884	18.589
99 Comparto non determinabile	25.126	21.778	15.328	12.674	13.018	13.653	13.480	13.456	10.156	10.170	9.461	8.517	7.803
06 Industria Legno	18.865	17.585	17.096	16.107	14.929	14.477	13.738	12.520	10.451	9.891	8.827	7.425	6.218
08 Industria Chimica e Petrolio	16.780	15.492	14.544	13.811	12.780	12.847	12.631	10.911	8.766	8.965	7.865	6.759	6.326
10 Ind.Trasf. non Metalliferi	17.842	16.867	15.166	14.403	13.117	12.943	11.903	11.044	8.388	8.069	7.138	5.688	4.786
03 Industria Alimentare	15.274	14.504	13.922	13.394	12.437	11.679	11.141	10.772	9.883	9.110	8.200	7.559	7.034
11 Industria Metalli	14.008	12.534	12.021	11.842	11.009	9.916	9.550	8.119	5.337	6.538	6.263	5.321	4.691
14 Altre Industrie	13.850	13.010	11.433	10.778	10.070	9.735	9.427	8.591	6.654	6.167	5.556	4.925	4.311
04 Industria Tessile	16.685	14.549	12.572	10.898	9.490	8.552	7.829	6.831	5.303	5.170	4.612	3.774	3.558
07 Industria Carta	9.011	8.109	7.502	6.899	6.745	6.428	6.000	5.396	4.548	4.439	3.767	3.335	3.004
01 Agrindustria e pesca	4.314	4.282	4.583	4.698	4.329	4.222	4.079	4.425	4.470	4.711	4.446	4.173	3.948
13 Industria Elettrica	5.915	5.183	4.541	4.325	3.969	3.888	3.701	3.389	2.814	2.525	2.379	1.926	1.783
15 Elettricità Gas Acqua	4.086	3.904	3.672	3.593	3.201	3.141	2.896	2.609	2.541	2.287	2.027	1.849	1.729
09 Industria Gomma	3.426	3.115	2.925	2.781	2.400	2.384	2.417	2.000	1.467	1.467	1.375	1.060	1.089
02 Estrazioni minerali	1.797	1.669	1.755	1.539	1.570	1.385	1.360	1.194	999	853	738	590	550
05 Industria Conciaria	1.538	1.394	1.340	1.137	1.066	1.000	1.025	882	649	685	630	517	505
TOTALE GESTIONE INDUSTRIA	584.931	558.858	541.204	531.810	511.109	502.952	492.186	467.317	411.923	403.753	373.705	331.307	300.922
Gestione Agricoltura (*)	64.159	58.730	57.330	56.042	53.568	50.902	46.213	43.196	42.725	40.449	37.483	34.008	31.415
Gestione Conto Stato (*)	11.288	11.468	12.627	14.140	14.482	14.476	14.481	15.608	15.456	15.755	14.699	13.531	13.559
TOTALE	660.378	629.056	611.161	601.992	579.159	568.330	552.880	526.121	470.104	459.957	425.887	378.846	345.896

(§) Dati provenienti dalla cosiddetta "Gestione Industria e Servizi"

(*) Dati che provengono dalla cosiddetta "Gestione Agricoltura" e "Gestione per conto Stato" dei relativi infortuni.

1.4.3 Malattie professionali

TABELLA 4 – PERCENTUALE DI MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE SUL TOTALE DI QUELLE DENUNCIATE.

FLUSSI INAIL – REGIONI

	ITALIA: % definite positivamente su denunciate
2001	35%
2002	41%
2003	41%
2004	38%
2005	38%
2006	39%
2007	40%
2008	43%
2009	45%
2010	44%
2011	42%
2012	41%
2013	40%

TABELLA 5 – MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE, DISTRIBUITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA E ANNO DI MANIFESTAZIONE - ITALIA

FLUSSI INAIL – REGIONI

Comparti (§)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
99 Comparto non determinabile	2.012	2.194	2.119	2.258	2.529	2.784	3.096	3.395	4.082	4.793	5.117	5.541	5.733
16 Costruzioni	1.392	1.453	1.371	1.304	1.396	1.246	1.530	1.841	2.068	2.421	2.754	2.743	3.067
12 Metalmeccanica	1.778	1.801	1.625	1.528	1.390	1.292	1.433	1.401	1.472	1.713	1.588	1.371	1.469
20 Servizi	745	862	880	930	796	880	950	1.142	1.355	1.474	1.560	1.496	1.558
19 Sanità	306	322	318	344	390	483	514	573	697	806	827	780	797
04 Industria Tessile	382	411	395	397	409	397	392	424	504	675	606	562	605
10 Ind.Trasf. non Metalliferi	438	407	405	425	389	323	363	466	397	422	457	369	331
18 Trasporti	176	257	211	230	237	217	291	340	420	486	518	406	403
06 Industria Legno	343	310	336	281	216	250	316	313	307	317	339	301	346
14 Altre Industrie	285	264	287	263	265	285	348	358	330	390	289	275	270
17 Commercio	100	96	92	114	172	193	198	279	366	511	506	465	534
11 Industria Metalli	387	360	272	263	233	244	268	269	285	283	251	212	187
08 Industria Chimica e Petrolio	306	244	210	219	209	231	254	286	326	321	278	247	225
03 Industria Alimentare	246	181	200	246	189	239	247	248	291	300	286	261	244
01 Agrindustria e pesca	37	62	55	75	75	97	85	200	271	417	394	326	355
07 Industria Carta	105	104	127	76	112	78	108	133	104	115	107	91	88
02 Estrazioni minerali	93	111	99	83	113	117	96	100	126	113	106	85	81
13 Industria Elettrica	84	90	83	87	93	84	98	102	121	84	85	54	55
15 Elettricità Gas Acqua	68	83	67	68	76	90	85	122	116	79	95	47	46
09 Industria Gomma	53	66	58	58	43	76	44	97	53	79	61	76	73
05 Industria Conciaria	38	30	37	23	24	35	15	26	30	47	43	57	77
Totale	9.374	9.708	9.247	9.272	9.419	9.641	10.731	12.115	13.721	15.846	16.267	15.765	16.544

(§) Dati provenienti dalla cosiddetta "Gestione Industria e Servizi"

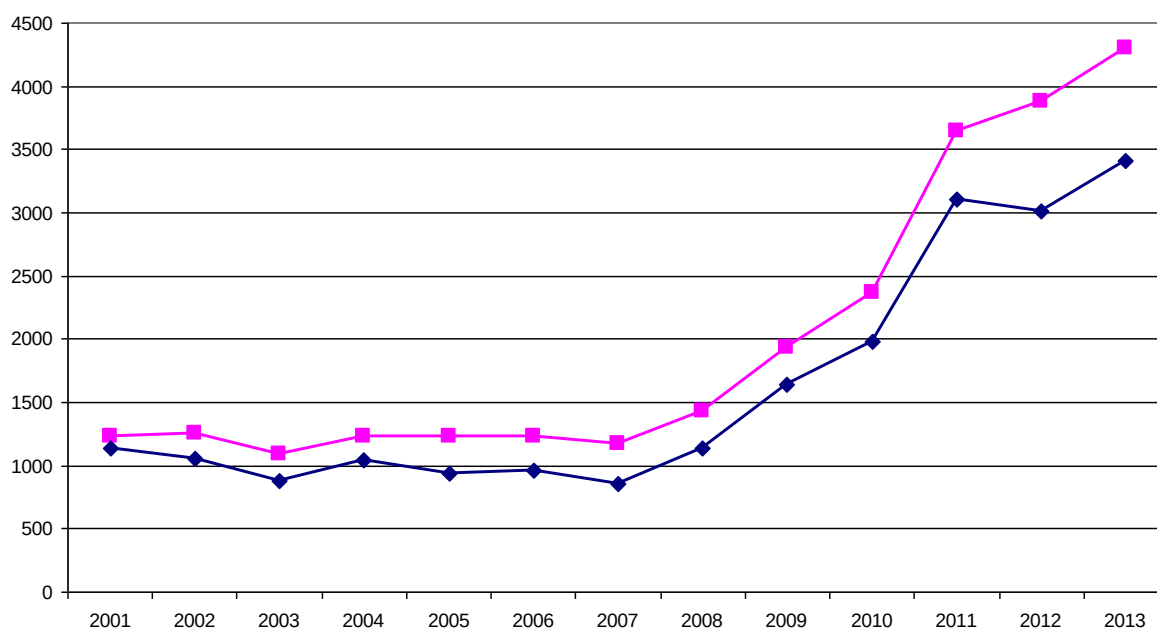


Figura 1 - Segnalazioni di malattie professionali 2001-2013 – Flusso Malprof

Dopo oltre un triennio di profondo rosso, il 2015 sembra manifestare timidi ma significativi segnali di ripresa per l'azienda Italia, con i principali indicatori macroeconomici tutti con segno positivo. Analizziamo sinteticamente, sulla base dei dati più aggiornati forniti dagli Istituti specializzati, l'andamento registrato in quest'anno da PIL, Produzione industriale, Mercato del lavoro e Retribuzioni. L'analisi è completata da una breve disamina su Infortuni e Malattie professionali che rappresentano, come noto, "l'altra faccia della medaglia". Il PIL che rappresenta, in pratica, la ricchezza prodotta dal Paese e che aveva fatto registrare un preoccupante andamento negativo negli ultimi tre anni (-2,8% nel 2012, -1,7% nel 2013 e -0,4% nel 2014) si è riaffacciato in zona positiva anche se con valori non esaltanti e, peraltro, in progressivo rallentamento. Nell'ultima rilevazione ISTAT relativa al terzo trimestre 2015, infatti, la crescita congiunturale del PIL si è attestata a +0,2% dopo il +0,3% del secondo e il +0,4% del primo. Il dato risulta sotto le attese degli analisti e delle previsioni dello stesso Istituto nazionale di statistica, concordi nell'indicare un dato atteso di +0,3% per quest'ultimo trimestre. L'incremento su base annua, che arriva a sfiorare l'1%, è comunque l'incremento più alto dal secondo trimestre del 2011, ossia da oltre quattro anni.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT, l'indice destagionalizzato della produzione industriale a ottobre 2015 è aumentato dello 0,5% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2015 la produzione risulta cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Nella media dei primi dieci mesi dell'anno, infine, la produzione è aumentata dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di dati leggermente al di sopra delle attese: gli esperti prevedevano per ottobre una crescita dello 0,2%, in linea con il mese di settembre, mentre la variazione annua della produzione non andrà oltre un + 0,7% nel 2015. I favorevoli risultati fatti registrare dalla produzione sono accompagnati da un lento miglioramento di tutti gli indicatori del mercato del lavoro, con aumenti congiunturali dell'occupazione e delle ore lavorate e una diminuzione della disoccupazione. La dinamica positiva congiunturale registrata nel terzo trimestre (+0,1%, pari a +32 mila unità) segna comunque un'ulteriore risalita del tasso di crescita tendenziale dell'occupazione, passato a +0,8% da +0,1% del primo e +0,6% del secondo trimestre. In valore assoluto, l'occupazione aumenta di 247mila unità nell'anno e i divari territoriali si riducono per il secondo trimestre consecutivo: oltre la metà della crescita dell'occupazione è infatti concentrata nel Mezzogiorno (+136 mila unità). Le ore lavorate nel terzo trimestre 2015 crescono dell'1,2% rispetto allo stesso periodo 2014. Il tasso di disoccupazione scende in misura significativa nel terzo trimestre 2015, passando all'11,7% dal 12,3% del trimestre precedente e diminuendo ulteriormente

all'11,5% nel mese di ottobre. La riduzione tendenziale dei disoccupati riguarda sia le persone con precedenti esperienze lavorative, soprattutto nel Mezzogiorno, sia quelle in cerca di prima occupazione; positivo il fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di giovani e donne. Sul versante delle retribuzioni, l'aumento tendenziale è risultato superiore all'inflazione, con una prosecuzione del recupero del potere d'acquisto, al lordo delle imposte, da parte dei lavoratori. A livello settoriale le retribuzioni su base annua, infatti, registrano nel terzo trimestre 2015 una crescita dell'1,5% nell'Industria e dello 0,9% nei Servizi rispetto al terzo trimestre 2014. Dai recentissimi dati pubblicati dall'Inail nella sezione statistica Open Data, relativamente al periodo 1° gennaio – 30 novembre 2015, si rileva un calo degli Infortuni sul lavoro di circa 24.000 unità (dai 606.500 circa dei primi undici mesi 2014 ai 582.500 dell'analogo periodo 2015), pari a -4,0%: una flessione che, però, risulta sensibilmente inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti. Ci si aspettava in effetti un calo più significativo, siamo di fronte, invece, ad un progressivo rallentamento della favorevole dinamica infortunistica che si era registrata negli ultimi anni.

Ma se il numero complessivo degli infortuni sul lavoro continua a mantenere comunque il suo storico trend decrescente, pur se in fase di rallentamento, molto di più preoccupa la crescita delle morti per incidenti sul lavoro, che prosegue una tendenza iniziata già nei primi mesi di quest'anno. I dati relativi al periodo gennaio-novembre 2015 mostrano, infatti, un aumento di ben il 17,5% delle denunce di infortunio mortale, passate dai 919 casi dei primi undici mesi 2014 a 1.080 nel 2015, con un incremento di ben 161 unità. Il 2015 ha rappresentato quindi l'anno che, dopo un decennio ininterrotto di contrazione delle morti sul lavoro, ha segnato una preoccupante inversione di tendenza nell'andamento del fenomeno. Una situazione che nel nostro Paese non si verificava dal 2006, anno in cui, peraltro, la crescita degli infortuni mortali fu molto più contenuta (+5,1%). Per quanto riguarda le malattie professionali, dai dati Inail (Open Data) relativi ai primi undici mesi dell'anno, risulta che sono state notificate 54.372 denunce contro le 52.892 dello stesso periodo del 2014, con un incremento del 2,8%. Sembra pertanto rallentare la corsa ininterrotta alla denuncia di patologie professionali che si era iniziata a partire dal 2008 a ritmi elevatissimi. A partire da quell'anno ad oggi, infatti, si è registrato un aumento di oltre l'80% delle denunce: quasi 25.000 in più nel giro di pochi anni. Alla base di questa crescita vorticoso sono le patologie muscolo-scheletriche che anche nel 2015 sono aumentate in misura molto superiore alla media, passando dalle 30.500 circa del periodo gennaio-novembre 2014 alle 32.300 dell'omologo periodo 2015 con un incremento di quasi 2.000 unità corrispondente a +5,7%. Per le malattie professionali "tradizionali" più diffuse si registra, invece, una sostanziale stabilità o diminuzioni molto contenute. Una lettura corretta e significativa dell'andamento del fenomeno infortunistico va necessariamente effettuata nel contesto socioeconomico in cui esso si sviluppa, con particolare riferimento a tutti quelli che sono i fattori della produzione. In questo senso, tuttavia, non si può tecnicamente affermare che esista una correlazione o una corrispondenza "esattamente misurabile" tra incremento della produzione, dell'occupazione e delle ore lavorate da una parte ed il rallentamento della contrazione degli infortuni o la crescita degli incidenti mortali dall'altra, tuttavia è innegabile innanzitutto il fatto che un aumento del monte-lavoro (espresso in numero di occupati o di ore lavorate) equivalga automaticamente ad un aumento dell'esposizione al rischio. Inoltre i fattori di rilancio della ripresa economica hanno innescato una progressiva accelerazione dei ritmi di lavoro, del grado di utilizzo degli impianti, dell'assunzione di personale temporaneo, precario e probabilmente inesperto (l'aumento dell'occupazione ha riguardato soprattutto lavoratori "a termine") fattori che incidono negativamente e in varia misura sugli standard di sicurezza abituali e possono creare situazioni di rischio per i lavoratori. Non va dimenticato, infine, che tali segnali si stanno manifestando principalmente nell'area dell'industria manifatturiera, nelle costruzioni e nei trasporti che sono proprio quei settori, ad alto rischio, in cui questi undici mesi del 2015 hanno segnato i maggiori peggioramenti negli andamenti infortunistici soprattutto mortali (+14% nel manifatturiero, +18% nelle costruzioni e +24% nei trasporti). Per quanto riguarda i profili normativi in materia prevenzionistica, il 2015 è stato caratterizzato principalmente dall'attuazione del Jobs Act (l. n. 183/2014), attraverso i decreti legislativi n. 151 e n. 149 del 14 settembre 2015. In questo ambito è stata di grande importanza l'introduzione di una nuova composizione della Commissione

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - nel cui ambito da oggi siede anche l'ANMIL - e l'aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite. Altresì rilevanti sono la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio e, d'altra parte, l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Ancor più incisive sono le novità in materia di formazione obbligatoria per la salute e la sicurezza sul lavoro. Si prevede infatti che le sanzioni penali a carico del datore di lavoro debbano raddoppiare o triplicare, nel caso in cui la violazione degli obblighi formativi riguardi rispettivamente più di cinque o più di dieci lavoratori. Di grande impatto riteniamo poi l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A fronte di una lenta ripresa dell'economia del Paese, si compie così un importante passo avanti nel miglioramento del livello di effettività delle tutele e della prevenzione. Ancora molto resta però da fare, specie per l'attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, ancora sulla carta per poco meno della metà dei suoi provvedimenti attuativi.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMA	TITOLO
D.Lgs. 81/08, art. 18 comma 1, lettera r)	Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
UNI 7249:2007	Statistiche degli infortuni sul lavoro

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire una procedura operativa al fine di orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale anche attraverso l'utilizzo delle informazioni integrate sugli infortuni e i mancati infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività Istituzionali e specialistiche delle Agenzie di Protezione Ambientale.

4. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono, sono tratte dalla norma UNI 7249 "*Statistiche degli infortuni sul lavoro*":

Rischio infortunistico: probabilità per il lavoratore di subire per causa violenta un danno consistente in una lesione psicofisica derivante eziologicamente dall'attività lavorativa svolta.

Infortunio sul lavoro: evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Infortunio/medicazione: evento lesivo che comporta medicazione con ripresa immediata del lavoro o con abbandono del lavoro per la rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Mancato infortunio (incidente): qualunque evento non soggetto al controllo dell'operatore che avrebbe potuto causare un infortunio di varia gravità oppure avrebbe potuto, o ha causato danni a cose e che, per pura casualità, si è concluso senza conseguenze significative per le persone presenti fatto salvo una eventuale inabilità temporanea assoluta per un tempo corrispondente alla rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Infortunio riconosciuto (con indennizzo) dall'Istituto Assicuratore:

- per inabilità temporanea: evento lesivo che ha provocato astensione dal lavoro maggiore di 3 giorni e che si è concluso con la completa guarigione clinica senza postumi permanenti o con postumi permanenti di gradi di inabilità minore del grado minimo indennizzabile;
- per inabilità permanente: evento lesivo che ha provocato inabilità tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura non minore del grado minimo indennizzabile;
- per morte: evento lesivo che ha provocato il decesso dell'infortunato.

Infortunio definito dall'Istituto Assicuratore senza indennizzo: evento lesivo per il quale non è stato corrisposto alcun indennizzo.

Malattia professionale: patologia causata (o concausata) dall'attività svolta in ambito lavorativo. Si distingue dall'infortunio per la modalità di azione diluita nel tempo della causa morbigena.

Per maggiore completezza, si riportano le definizioni previste dalla BS_OHSAS_18001_2007 che identifica come:

- Incidente: Evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato o avrebbe potuto verificarsi, una malattia, una lesione (indipendentemente dalla gravità) o un incidente mortale.
- Nota 1: un infortunio è un incidente sfociato in una lesione o in una malattia.
- Nota 2: un incidente senza lesioni, malattie o incidenti mortali può anche essere definito "quasi infortunio", "quasi accadimento", "situazione pericolosa".

5. DIAGRAMMA DI FLUSSO



6. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INFORTUNI NELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

6.1 Premessa – L'infortunio sul lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per “*causa violenta in occasione di lavoro*” dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa “violenta” è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa “violenta” è ogni *aggressione* che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Per occasione di lavoro si intendono, invece, tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l'eventuale danno possono essere:

- elementi dell'apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l'evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio. Per l'Inail sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l'indennizzabilità dell'evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell'ambito delle finalità lavorative. In questo senso, pur essendo, come abbiamo visto, una originalità nella statistica europea, l'Italia riconosce l'infortunio *in itinere*, dove per infortunio si intende l'incidente che ha causato un danno durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio *in itinere* può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. E' stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Al contrario, il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è riconosciuto solo se tale uso è necessitato.

Al contrario non sono riconosciute dall'Inail le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni “*necessitate*” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento

di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

- interruzioni/deviazioni "*necessarie*" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Anche l'infortunio legato all'utilizzo di un mezzo privato può essere considerato infortunio sul lavoro solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- sia prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per memoria preme ricordare il rapporto fra infortunio e posizione assicurativa. Sono considerate attività soggette a indennizzo tutte le attività rischiose svolte dall'operatore nell'esercizio delle attività lavorative. In questo senso l'operatore delle Agenzie di Protezione Ambientale viene assicurato per una o più attività considerate pericolose dall'art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) avente per oggetto "*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*" (c.d. Testo Unico), ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato. Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch'essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore in ogni caso ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato per ogni tipologia di rischio connessa alla mansione o si trovi in luoghi di lavoro che non siano nella giuridica disponibilità della propria agenzia.

6.2 Scopo

La presente procedura stabilisce i criteri per l'osservazione e la gestione dei fenomeni e degli eventi che possono provocare incidenti o infortuni causando, danni alle persone e alle cose. Lo scopo del presente documento è di definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l'eventuale aggiornamento del DVR.

6.3 Campo di applicazione

La presente procedura è attuata dal Datore di lavoro e si applica al:

- verificarsi di infortuni o incidenti;

-
- segnalazioni di situazioni di rischio da parte del RLS, dei Preposti, del RSPP, del Servizio Prevenzione, del Medico Competente, degli Addetti all'emergenza e primo soccorso, dell'organo di vigilanza ed enti di controllo, dei fornitori di beni e servizi. Per quanto riguarda i lavoratori delle imprese o i lavoratori autonomi, gli adempimenti contenuti nella presente procedura devono essere inclusi negli accordi e relativi documenti contrattuali.

6.4 Riferimenti e definizioni

- D.Lgs. n.81/2008.
- Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- ESAW – (European Statistic of Accidents at Work – Statistiche europee degli infortuni sul lavoro) – 2001.

Definizioni:

- **comportamento pericoloso:** azione che può esporre i lavoratori ed eventualmente altre persone presenti (fornitori, clienti), ad un rischio di infortunio o di incidente.
- **mancato incidente:** evento che solo per una casualità fortuita non ha recato danni alle persone o alle proprietà dell'azienda;
- **incidente:** evento di natura accidentale che provoca solo danni alle proprietà aziendali e/o arresto delle attività operative ma che, per le sue modalità di accadimento, avrebbe potuto degenerare in infortunio; fanno parte di tale categoria anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento (Infortunio/medicazione).
- **infortunio:** Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato. Esistono inoltre due particolari classi di infortunio:
 - *In itinere:* quando avviene nel tragitto casa-lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate. Esso include anche gli spostamenti per esigenze di mensa quando questa è posta all'esterno dell'Azienda.
 - *Malattia infortunio:* consiste in una malattia infettiva conseguente alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni durante l'attività lavorativa. Da non confondersi con la malattia professionale.

6.5 Responsabilità

La Direzione Aziendale in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione ha la responsabilità di verificare e dare applicazione a quanto predisposto dalla presente procedura oltre che di farsi promotore delle azioni di miglioramento conseguenti.

In particolare:

- I lavoratori e preposti collaborano nella segnalazione e nell'analisi delle cause;
- Il Datore di lavoro dopo averne ricevuto comunicazione, cura la gestione dell'infortunio secondo le richieste normative;

-
- Il SPP valuta le eventuali criticità emerse a seguito di infortunio/incidente e predispone le misure correttive o di prevenzione e protezione verificandone l'attuazione;
 - I soggetti destinatari delle misure di prevenzione e protezione ne curano l'attuazione nei tempi previsti.

6.6 Modalità di gestione

La gestione dell'infortunio, incidente, quasi incidente o comportamento pericoloso può essere suddivisa in più fasi successive l'un l'altra.

Le macrofasi principali individuate sono le seguenti:

- Identificazione e segnalazione;
- Valutazione dell'evento;
- Applicazione di Azioni Correttive e Preventive;
- Azioni di controllo e verifica.

6.6.1 Identificazione e segnalazione

6.6.1.1 Infortunio

A seguito dell'evento infortunistico si attiva la procedura interna di primo soccorso quando questo accade all'interno di una struttura gestita dalle Agenzie di Protezione Ambientale, successivamente o in tutti gli altri casi:

In base alla gravità dell'infortunio, il lavoratore può:

- Rivolgersi al medico competente, se è presente nel luogo di lavoro;
- Recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell'ospedale più vicino.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l'infortunio.

A seguito dell'accertamento, il Medico rilascia un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro o suo delegato (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l'ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all'Inail e al datore di lavoro. Nel contempo il lavoratore oppure soggetti terzi purché in grado di fornire informazioni certe sull'infortunio in quanto presenti ai fatti, dovranno compilare una apposita comunicazione (modulo 1 "*Verbale rilevazione infortuni*") che sarà trasmesso al RSPP della propria Agenzia secondo i percorsi e le istruzioni vigenti nella struttura, consentendo al Direttore generale di effettuare in tempo reale una disamina delle cause e adottare, se necessario, anche provvedimenti straordinari per scongiurare l'eventuale ripetersi dell'evento. Più saranno dettagliate le informazioni sulle cause e le modalità dell'infortunio maggiori saranno le possibilità di porre rimedio ad altre situazioni di rischio per i colleghi dell'operatore infortunato.

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il Datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24 agosto 2004). L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini

statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (decreto ministeriale 15 luglio 2015) il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Nel caso la prognosi venga reiterata successivamente al primo certificato, il Datore di lavoro (o suo delegato) deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il Datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Il Datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, **escluso** quello dell'evento, il Datore di lavoro deve inoltre inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (articolo 54 del Testo Unico 1124/1965). A tal riguardo si ricorda che:

- I datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni e nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
- Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di pubblica sicurezza. Negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo. Il Direttore Generale (o suo delegato) devono provvedere a tale adempimento inviando alle autorità copia della denuncia di infortunio.

Casi di eventi infortunistici particolarmente gravi

Nei casi di eventi particolarmente gravi (ad esempio infortuni che comportino la morte, oppure prognosi di lesioni permanenti, oppure casi d'incidenti che provocano ingenti danni materiali o che incidono gravemente sull'immagine o sulle responsabilità aziendali) il preposto ed il dirigente dell'area interessata ne danno immediata notizia, anche telefonica, alla Direzione Generale e contemporaneamente al Responsabile del SPP. In questi casi, sarà il Datore di lavoro direttamente o una persona da lui delegata in caso di sua assenza o impedimento, l'unica persona abilitata a coordinare e mantenere per conto delle Agenzie di Protezione Ambientale i necessari rapporti con le Autorità e con gli organi di informazione esterni in relazione all'evento accaduto.

Il trattamento dei casi di malattia-infortunio in ambito Inail. La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta. La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all'Inail di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l'astensione temporanea dal lavoro. Tuttavia, se l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso. Ciò premesso, si specifica che, nell'ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell'evento, il Datore di lavoro (o suo delegato) dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto assicuratore. Nell'ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l'obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all'Istituto, sarà opportuno che il Datore di lavoro (o suo delegato) provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all'Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni). Ne consegue che, in tutti i casi in cui il Datore di lavoro (o suo delegato) opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l'apposito campo, l'Istituto provvederà alla trattazione dell'evento infortunistico secondo le consuete modalità.

6.6.1.2 Incidente, quasi incidente, comportamento pericoloso

Al verificarsi di un incidente, un quasi incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti, i lavoratori coinvolti, i presenti, i testimoni sono tenuti a comunicarlo al Servizio Prevenzione e ai Responsabili di riferimento, tramite la compilazione del modulo 2 “ *Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi*”.

L'efficacia di un sistema di reporting volontario dipende da:

- Esenzione da processi disciplinari;
- Anonimato, o comunque l'inserimento del nominativo solamente su base volontaria;
- Feedback rapido e facilmente accessibile (anche tramite l'utilizzo di moduli elettronici direttamente compilabili dalla intranet aziendale).

Fondamentale in questi casi è il contributo che può dare l'RLS che grazie alla sua posizione e alla possibilità di ricevere informazioni dagli altri lavoratori, può fornire quelle notizie utili che altri, per paura o timidezza, preferiscono non riferire direttamente.

6.6.2 Valutazione dell'evento

Tale attività viene inizialmente condotta, per il Datore di lavoro, dal SPP, con la collaborazione del Dirigente, dei preposti, degli RLS, ed ogni altro eventuale soggetto utile allo scopo.

Nell'analisi dell'evento sono da considerare le seguenti possibili cause:

- procedure ed istruzioni di lavoro insufficienti;
- personale non sufficientemente informato, formato, addestrato;
- carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o i fornitori;
- carenze tecniche o manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli operatori;
- imprudenza, disattenzione degli operatori;

-
- carenza nell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Posizioni di garanzia;
 - dispositivi di protezione individuale non utilizzati, non adeguati o non efficaci.

L'evidenza della valutazione degli eventi viene data compilando il modulo 3 *“Azioni correttive in materia di sicurezza”*.

6.6.3 Applicazione di Azioni Correttive – controllo e verifica

Al verificarsi di un infortunio, di un incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti è importante che sia effettuata una valutazione della necessità di adottare le azioni per evitare il ripetersi dell'evento. L'SPP compila il modulo 3 *“Azioni correttive in materia di sicurezza”* in modo che siano chiaramente proposti al Datore di lavoro i tempi, ed individuati i soggetti incaricati dell'attuazione e della verifica.

Le azioni correttive da adottare possono essere:

- aggiornare/adeguare procedure ed istruzioni di lavoro;
- adeguare l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale;
- migliorare la comunicazione interna ed il coordinamento con i fornitori esterni;
- prevedere il richiamo formale e/o provvedimento disciplinare degli operatori interessati, ove necessario;
- aggiornare la valutazione dei rischi;
- migliorare/sostituire/manutenere le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale;
- estendere le misure di sicurezza identificate ad altre situazioni di rischio analoghe presenti in azienda.

Nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento di rilevazione dell'evento e l'attuazione dell'azione correttiva, il Datore di lavoro mette in atto interventi d'urgenza necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il RSPP chiude il procedimento aperto in seguito al verificarsi di un infortunio e le segnalazioni di incidente, comportamento pericoloso dopo avere valutato la necessità di proporre l'apertura di una Azione correttiva e in caso affermativo dopo aver verificato l'attuazione e l'efficacia delle azioni definite, al fine di evitare il ripetersi dell'evento.

Il SPP mantiene un archivio cartaceo o informatico degli eventi individuabili anche per unità operativa e utilizzabili anche al fine della valutazione dei rischi.

6.6.4 Elaborazione e diffusione di dati e informazioni sugli incidenti ed infortuni avvenuti

I dati e le informazioni raccolte attraverso la prima segnalazione, e le ulteriori analisi e compilazione dei rapporti sugli eventi accaduti, oltre che per attuare i provvedimenti di prevenzione o protezione proposti o direttamente attuati dalla linea operativa, sono utilizzati a seconda dei casi per:

- a) compilazione e trasmissione, da parte della UO Personale, dei moduli di denuncia obbligatoria alle autorità esterne (Inail e P.S.) e del registro per gli infortuni avvenuti a tutti i lavoratori (indipendentemente dall'obbligo di assicurazione all'Inail) che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità addette alla vigilanza e può essere consultato dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;

-
- b) trasmissione al lavoratore, RLS e dirigente competente da parte del SPP delle valutazioni scaturite a seguito dell'analisi dell'evento;
 - c) aggiornamento, da parte del Servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione ed elaborazione e diffusione interna di statistiche sulla frequenza e gravità degli eventi dannosi avvenuti;
 - d) eventuali adempimenti di tipo assicurativo o giuridico connessi all'evento, di competenza delle Agenzie di Protezione Ambientale.

La valutazione degli eventi e delle Azioni Correttive e Preventive attuate costituisce parte integrante dell'incontro annuale previsto dalla legislazione vigente e/o di periodici incontri tra datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.

Le Agenzie di Protezione Ambientale hanno inoltre l'obbligo di segnalare all'organo di vigilanza territorialmente competente gli incidenti e infortuni relativi all'utilizzo di agenti biologici (art. 277, D.Lgs 81/08), connessi ad agenti chimici per superamento dei limiti di esposizione (art. 254 e 255, D.Lgs 81/08) o all'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni (art.240, D.Lgs 81/08).

6.7 Allegati

Modulo 1 *“Verbale rilevazione infortuni”*

Modulo 2 *“Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi”*

Modulo 3 *“Proposta di Azione correttiva in materia di sicurezza”*

Modulo 1 "Verbale rilevazione infortuni"

1.DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: _____

Sede di lavoro: _____ Settore/U.O.: _____

Qualora il soggetto infortunato non sia dipendente dell'Agenzia indicare se si tratta di:

☐ Tirocinante/stagista	☐ Studente	☐ Visitatore ⁽¹⁾	☐ altro:
---	-----------------------------------	--	---------------------------------

Attività lavorativa abituale: _____

Nel caso di infortunio provocato da veicoli a motore, indicare i seguenti dati dei proprietari e/o conducenti dei veicoli coinvolti:

Cognome e nome			
Tipo di veicolo			
Numero di targa			
Compagnia di assicurazione			
Eventuali autorità pubbliche intervenute:			

Indicare eventuali testimoni ed un loro recapito: _____

2.QUANDO

Data ____/____/____ Ora ____

Da quante ore l'operatore era in servizio al momento dell'infortunio?

1	2	3	4	5	6	7	8	>8	Altro ⁽²⁾ :
---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------

3.DOVE

Presso: _____ Comune _____ Provincia _____

via _____ n° _____ Sede abituale di lavoro: ☐ sì ☐ no

Luogo dell'infortunio

☐ Laboratorio - officina (Ag. Prot. Amb.)	☐ Mezzo di trasporto
☐ Area manutenzioni - riparazioni (Ag. Prot. Amb.)	☐ In alto su piano fisso (tetto, ponte, ecc)
☐ Magazzino carico/scarico-Deposito (Ag.Prot.Am.)	☐ In alto su piattaforma mobile, camini, piloni, ecc
☐ Cantiere e aree dismesse	☐ Ambiente sotterraneo
☐ Attività produttiva	☐ Imbarcazione
☐ Agricoltura - allevamento	☐ Ufficio/ente pubblico
☐ Forestale - montano	☐ Altro
☐ Fiume - lago	

4.COME

In itinere (tragitto casa-lavoro) Sì ⁽³⁾ ☐ No ☐

Descrizione generale delle modalità con cui è avvenuto l'infortunio: _____

Indicare l'attività lavorativa svolta al momento dell'infortunio:	Attività complementari a quelle espresse a fianco:
☐ Attività analitica	☐ Installazione, preparazione, montaggio, smontaggio
☐ Magazzinaggio	☐ Manutenzione, riparazione, calibrazione
☐ Campionamento / misura	☐ Pulizia locali o macchine
☐ Attività intellettuale	☐ Gestione dei rifiuti
☐ Circolazione con o senza mezzi di trasporto	☐ Sorveglianza, ispezione
☐ Altro	☐ Altro

Note:

(1) Da registrare solo per fini valutativi interni al SPP

(2) es. Eventuale uscita lavorativa nella notte precedente

(3) compilare solo il campo "descrizione generale" del paragrafo 4. Non compilare il paragrafo 5.

Indicare l'attività fisica specifica svolta al momento dell'infortunio:

Operazioni di macchina ☐ avviare, ☐ arrestare, ☐ alimentare, ☐ disalimentare, ☐ sorvegliare	Manipolazione di oggetti ☐ Tirare, spingere, ☐ riempire, vuotare, ☐ aprire, chiudere, ☐ lanciare, ☐ legare, sciogliere, avvitare, svitare, ☐ afferrare, deporre, strappare su un piano orizzontale, ☐ fissare, alzare su un piano verticale
☐ Lavoro con utensili (manuali o motorizzati)	
Trasporto manuale ☐ verticale (sollevare, abbassare), ☐ orizzontale (portare, tirare, spingere, rotolare)	☐ Alla guida ☐ a bordo (passeggero) di un mezzo di trasporto/attrezzatura ☐ Altro
Movimenti ☐ camminare, salire, scendere ☐ entrare, uscire ☐ saltare ☐ alzarsi, sedersi ☐ strisciare, arrampicarsi	

Evento che ha portato all'infortunio:

☐ Problema elettrico— contatto indiretto/diretto	☐ Scivolamento o inciampamento – con caduta di persona
☐ Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto	☐ Movimento del corpo senza sforzo fisico (sedersi, afferrato, trascinamento, movimenti scoordinati, ecc)
☐ Traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione, emanazione	☐ Movimento del corpo sotto sforzo fisico (sollevare, spingere, ruotare, torsione, ecc.)
☐ Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell'agente materiale	☐ Violenza, aggressione, minaccia, ecc.
☐ Esplosione/Incendio	☐ Altro

5. CONSEGUENZE *(compilare i campi relativi ad ogni colonna)*

Modalità della lesione	Parte del corpo lesa	Lesione
☐ Contatto con corrente elettrica	☐ Testa (capo)	☐ Ferite e lesioni superficiali
☐ Contatto con temperatura estrema	☐ Area facciale	☐ Fratture ossee
☐ Contatto con sostanza pericolosa. <i>Indicare inoltre la via di esposizione:</i>	☐ Occhi ☐ Orecchie ☐ Denti	☐ Lussazione, distorsione, stiramento
☐ Contatto con oggetto tagliente	☐ Collo, vertebre cervicali	☐ Amputazione
☐ Contatto con oggetto appuntito	☐ Schiena, Colonna vertebrale	☐ Sindrome commotiva, lesioni interne
☐ Contatto con oggetto duro	☐ Torace ☐ Addome (organi inclusi)	☐ Ustione, scottatura, congelamento (termica)
☐ Contatto con oggetto abrasivo	☐ Spalla	☐ Ustione, scottatura (chimica)
☐ Annegamento, seppellimento	☐ Braccio ☐ Mano ☐ Dita mano ☐ Polso	☐ Shock (anafilattico, elettrico, ecc)
☐ Immersione in vapori, polveri	☐ Anca ☐ Gamba ☐ Caviglia ☐ Piede ☐ Dita dei piedi	☐ Avvelenamento, infezione acuta
Urto/schiacciamento da parte di oggetto ☐ in movimento ☐ immobile	☐ Corpo intero	☐ Effetti di radiazioni non termiche (UV, radioattive, ecc)
☐ Incastramento	☐ Altro:	☐ Eritemi e colpi di sole
☐ Caduta		☐ Perdita acuta dell'udito
☐ Strappo		☐ Annegamento, asfissia
☐ Sforzo fisico		☐ Altre lesioni:
☐ puntura, morso, aggressione		
☐ Altre modalità:		

Dispositivi di protezione collettiva o individuale in uso al momento dell'infortunio: Si ☐ No ☐

Se **Si** specificare quali: _____

Il Dichiarante

Modulo 2 “Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi”

1.DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome*: _____ In qualità di _____ (1)

Sede di lavoro: _____ Settore/U.O.*: _____

Qualora il soggetto non sia dipendente dell'Agenzia indicare se si tratta di:

☐ Tirocinante/stagista	☐ Studente	☐ Visitatore (2)	☐ altro:
---	-----------------------------------	---	---------------------------------

Attività lavorativa abituale: _____

Indicare eventuali testimoni ed un loro recapito*: _____

2.QUANDO

Data ____/____/____ Ora _____

Da quante ore l'operatore era in servizio al momento dell'evento?*

1	2	3	4	5	6	7	8	>8	Altro (3):
---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------

3.DOVE

Presso*: _____ Comune* _____ Provincia*

_____ via* _____ n° _____ Sede abituale di lavoro: ☐ sì ☐ no

Luogo dell'evento:

☐ Laboratorio - officina (Ag. Prot. Amb.)	☐ Mezzo di trasporto
☐ Area manutenzioni - riparazioni (Ag. Prot. Amb.)	☐ In alto su piano fisso (tetto, ponte, ecc)
☐ Magazzino carico/scarico – Deposito (Ag.Prot.Amb.)	☐ In alto su piattaforma mobile, camini, piloni, ecc
☐ Cantiere e aree dismesse	☐ Ambiente sotterraneo
☐ Attività produttiva	☐ Imbarcazione
☐ Agricoltura – allevamento	☐ Attività terziaria (ufficio/ente pubblico)
☐ Forestale – montano	☐ Altro
☐ Fiume - lago	

4.COME

Descrizione generale dell'evento: _____

Indicare l'attività lavorativa svolta al momento dell'infortunio:	Attività complementari a quelle espresse a fianco:
☐ Attività analitica	☐ Installazione, preparazione, montaggio, smontaggio
☐ Magazzinaggio	☐ Manutenzione, riparazione, calibrazione
☐ Campionamento / misura	☐ Pulizia locali o macchine
☐ Attività intellettuale	☐ Gestione dei rifiuti
☐ Circolazione con o senza mezzi di trasporto	☐ Sorveglianza, ispezione
☐ Altro	☐ Altro

Indicare l'attività fisica specifica svolta al momento dell'evento:

Operazioni di macchina	Manipolazione di oggetti
☐ avviare, ☐ arrestare,	☐ Tirare, spingere,
☐ alimentare, ☐ disalimentare,	☐ riempire, vuotare,
☐ sorvegliare	☐ aprire, chiudere,
☐ Lavoro con utensili (manuali o motorizzati)	☐ lanciare,
Trasporto manuale	☐ legare, sciogliere, avvitare, svitare,
☐ verticale (sollevare, abbassare),	☐ afferrare, deporre, strappare su un piano orizzontale,
☐ orizzontale (portare, tirare, spingere, rotolare)	☐ fissare, alzare su un piano verticale
Movimenti	☐ Alla guida ☐ a bordo (passeggero) di un mezzo di trasporto/attrezzatura
☐ camminare, salire, scendere	☐ Altro
☐ entrare, uscire ☐ saltare	
☐ alzarsi, sedersi ☐ strisciare, arrampicarsi	

Note: (1) Testimone, diretto interessato, RLS (2) Da registrare solo per fini valutativi interni al SPP (3) es. Eventuale uscita nella notte precedente (*) campi obbligatori

Evento che ha portato all'evento:

☐ Problema elettrico– contatto indiretto/diretto	☐ Scivolamento o inciampamento – con caduta di persona
---	---

☐ Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto	☐ Movimento del corpo senza sforzo fisico (sedersi, afferrato, trascinamento, movimenti scoordinati, ecc)
☐ Traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione, emanazione	☐ Movimento del corpo sotto sforzo fisico (sollevare, spingere, ruotare, torsione, ecc.)
☐ Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell'agente materiale	☐ Violenza, aggressione, minaccia, ecc.
☐ Esplosione/Incendio	☐ Altro

5.CONSEGUENZE

L'evento ha provocato danni fisici?

No ☐ Quali sono stati i fattori che hanno impedito che l'evento evolvesse in infortunio? _____

Si ☐

Modalità della lesione	Parte del corpo lesa	Lesione
☐ Contatto con corrente elettrica	☐ Testa (capo)	☐ Ferite e lesioni superficiali
☐ Contatto con temperatura estrema	☐ Area facciale	☐ Fratture ossee
☐ Contatto con sostanza pericolosa. <i>Indicare inoltre la via di esposizione:</i>	☐ Occhi ☐ Orecchie ☐ Denti	☐ Lussazione, distorsione, stiramento
☐ Contatto con oggetto tagliente	☐ Collo, vertebre cervicali	☐ Amputazione
☐ Contatto con oggetto appuntito	☐ Schiena, Colonna vertebrale	☐ Sindrome commotiva, lesioni interne
☐ Contatto con oggetto duro	☐ Torace ☐ Addome (organi inclusi)	☐ Ustione, scottatura, congelamento (termica)
☐ Contatto con oggetto abrasivo	☐ Spalla	☐ Ustione, scottatura (chimica)
☐ Annegamento, seppellimento	☐ Braccio ☐ Mano ☐ Dita mano ☐ Polso	☐ Shock (anafilattico, elettrico, ecc)
☐ Immersione in vapori, polveri	☐ Anca ☐ Gamba ☐ Caviglia ☐ Piede ☐ Dita dei piedi	☐ Avvelenamento, infezione acuta
Urto/schiacciamento da parte di oggetto ☐ in movimento ☐ immobile	☐ Corpo intero	☐ Effetti di radiazioni non termiche (UV, radioattive, ecc)
☐ Incastramento	☐ Altro:	☐ Eritemi e colpi di sole
☐ Caduta		☐ Perdita acuta dell'udito
☐ Strappo		☐ Annegamento, asfissia
☐ Sforzo fisico		☐ Altre lesioni:
☐ puntura, morso, aggressione		
☐ Altre modalità:		

Dispositivi di protezione collettiva o individuale in uso al momento dell'evento: Si ☐ No ☐

Se **Si** specificare quali: _____

L'evento ha provocato danni materiali?

Si ☐ Dare una descrizione dei danni materiali causati: _____

No ☐ Quali sono stati i fattori che hanno impedito che l'evento causasse danni? _____

Il Dichiarante *

Modulo 3 “Proposta di Azione correttiva (AC) in materia di sicurezza”

Infortunio/segnalazione del _____ Soggetto/i coinvolto/i _____

E' necessaria una Azione? Si ☐ No* ☐

**(anche nel caso in cui non sia necessaria, indicare comunque la motivazione nel riquadro sottostante corredata della firma del Responsabile della pianificazione, al fine di dare evidenza dell'analisi)*

Motivazione dell'Azione Correttiva

Descrizione dell'Azione Correttiva:

DATA VERIFICA APPLICAZIONE:

Modalità verifica efficacia:

DATA VERIFICA APPLICAZIONE:

Responsabile pianificazione AC: _____ (Nome, funzione e firma)

Responsabile AC: _____ (Nome, funzione e firma)

Responsabile verifica applicazione ed efficacia AC: _____ (Nome, funzione e firma)

Firma Datore di lavoro **Data:**

RISCONTRO DI APPLICAZIONE DELL'AC:

Data:

Firma Verificatore:

RISCONTRO DELL'EFFICACIA DELL'AC:

Data:

Firma Verificatore:

Chiusura dell'AC: ☐ SI ☐ NO

Se NO, indicare l'azione successiva:

Data:

Firma verificatore:



ISPRA
ARTA Abruzzo
ARPA Basilicata
ARPA Calabria
ARPA Campania
ARPA Emilia-Romagna
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Lazio
ARPA Liguria
ARPA Lombardia
ARPA Marche
ARPA Molise
ARPA Piemonte
ARPA Puglia
ARPA Sardegna
ARPA Sicilia
ARPA Toscana
ARPA Umbria
ARPA Valle d'Aosta
ARPA Veneto
APPA Bolzano
APPA Trento



NOTA DI SINTESI

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Programma triennale 2010 – 2012

AREA D1 -Linea 8: SICUREZZA SUL LAVORO

Programma triennale e 2014-2016

AREA 8 – SICUREZZA

Gruppo di Lavoro:

ARPAT (Coordinatore), ARPAE, ARPA FVG, ARPAL, ARPA Lombardia, ISPRA

"MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI E MANCATI INFORTUNI NEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE"

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione nell'ambito del CF- 4. Proposta dello strumento formale per l'adozione del prodotto da parte del CF

1. Informazioni generali

Il presente lavoro fa parte delle attività afferenti al piano triennale 2010-2012. Ha subito una riprogettazione con un nuovo POD presentato in data 20 ottobre 2014 dall'allora Referente GIV, Roberto Giovanetti DG di ARPA Liguria, resasi necessaria in quanto non era stato possibile dare completa rappresentazione del fenomeno infortunistico nel SNPA - parte fondamentale per il raggiungimento del prodotto finale - a causa della mancanza di prassi confrontabili per la rilevazione del fenomeno stesso.

Pertanto l'obiettivo originario di elaborazione dei dati è stato convertito nell'elaborazione di un sistema di raccolta a disposizione di ciascuna agenzia che indichi i principali elementi per una rilevazione conforme alle norme tecniche UNI 7249:2007 al fine di costruire in un secondo momento una base dati utile alla valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative degli operatori di ISPRA e delle AA.

Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato: ARPAT (Coordinatore), ARPAE, ARPA FVG, ARPAL, ARPA Lombardia e ISPRA.

Il prodotto realizzato è il "Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente".

2. Sintetica descrizione del prodotto

Il presente lavoro ha lo scopo di definire una procedura operativa al fine di orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente anche attraverso l'utilizzo delle informazioni integrate sugli infortuni e i mancati infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività Istituzionali e specialistiche delle AA.

Il documento "Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" fornisce dapprima il quadro dei dati degli infortuni e delle malattie professionali a livello comunitario e nazionale.

Presenta quindi una procedura per gestione di infortuni, incidenti, quasi incidenti o comportamenti pericolosi, che passa attraverso le seguenti 4 macrofasi:

1. Identificazione e segnalazione;
2. Valutazione dell'evento;

3. Applicazione di Azioni Correttive e Preventive;

4. Azioni di controllo e verifica.

Vengono proposti i seguenti moduli immediatamente utilizzabili:

Modulo 1 “*Verbale rilevazione infortuni*”

Modulo 2 “*Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi*”

Modulo 3 “*Proposta di Azione correttiva in materia di sicurezza*”

Fornisce infine elementi utili per l'elaborazione e diffusione di dati e informazioni sugli incidenti ed infortuni avvenuti.

3. Processo di validazione nell'ambito del CF

La procedura è stata validata dal GIV Area 8 in data 21/06/2016.

4. Proposta dello strumento formale per l'adozione dell'atto da parte del Cf

Si allega proposta di delibera con cui il CF approva il testo.